

POLICY SULLA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Fundera S.r.l. (di seguito “Fundera” o “il Fornitore”) ha provveduto a disciplinare la gestione dei conflitti di interesse e, di seguito, si riporta un estratto delle modalità operative adottate, unitamente alle principali informazioni necessarie a comprenderle, per salvaguardare gli interessi degli Investitori.

1. Gestione dei conflitti di interesse

La procedura organizzativa per la gestione dei conflitti di interesse di Fundera si prefigge in particolare di:

- individuare le circostanze che generano, o potrebbero generare, conflitti di interesse che possano ledere gravemente gli interessi degli Investitori;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- mantenere tali procedure e misure in condizioni utili a poter prevenire il danno effettivo agli interessi degli Investitori.
- Informare preventivamente i potenziali investitori, qualora sussista un conflitto di interesse, che può ledere gravemente i loro interessi attraverso apposite comunicazioni pubblicate sul Portale e attraverso sistemi di posta elettronica.

1

2. Cos'è un "conflitto di interesse"

Nell'espletamento dell'attività di gestione del Portale, attraverso la quale vengono offerti in sottoscrizione strumenti finanziari rappresentativi del capitale sociale o di debito degli Offerenti, potrebbero verificarsi situazioni di conflitto di interesse, quando gli interessi di Fundera e quelli dell'Investitore o di Fundera e dell'Offerente, sono potenzialmente in contrasto fra di loro.

Può pertanto generarsi una situazione di conflitto di interesse nel momento in cui il Fornitore:

- ha un interesse speciale, diverso dall'interesse dell'Investitore, nel risultato del servizio fornito;
- riceve benefici monetari o di altra natura da una terza parte per servizi forniti, al di là degli ordinari compensi e commissioni applicati secondo quanto indicato sul Portale;
- promuove Offerte nelle quali sussista un specifico interesse dei Soci o dei propri amministratori che potrebbe confliggere con quello degli Investitori.

Le misure adottate dal Fornitore per gestire le situazioni di conflitto individuate sono riconducibili alle categorie di seguito elencate.

3. Strategia per la mappatura e la gestione dei conflitti di interesse

Il Fornitore individua i conflitti di interesse che possono sorgere tra tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano alle attività per cui il Fornitore ha ricevuto specifica autorizzazione (es. gli Offerenti, il Fornitore, gli investitori, i consulenti e più in generale tutti gli stakeholder).

Le fattispecie più esposte al rischio di un conflitto sono individuate secondo un approccio risk-based, ossia secondo delle valutazioni svolte dal Fornitore che siano in grado di stimare ex ante il grado e l'entità del danno derivante da una contrapposizione di interessi, ricomprendendo le valutazioni minime già espressamente

FUNDERA S.r.l. - P.IVA 08599760967 - www.fundera.it - info@fundera.it

Cap. soc. € 60.000 i.v. - Sede Legale Via XII Ottobre, 2/101 A, 16121 -Genova

Iscritta al Registro delle Imprese di Genova REA GE485987 - Fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato con Delibera Consob n° 22861 del 25/10/2023 e iscritta nell'apposito Registro presso l'ESMA.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte della capogruppo “Frigiolini & Partners Merchant S.r.l.” Via XII Ottobre, 2/101/a – 16121 Genova (P.I. 02326830995)

individuate all'interno del Regolamento Delegato (UE) 2022/2111 e di seguito elencate, riferite alle persone richiamate al successivo punto 4.1.b, qualora potessero:

- realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente;
- avere, nel risultato del servizio prestato ad un cliente, un interesse distinto da quello del cliente;
- avere un incentivo, finanziario o di altra natura, a privilegiare gli interessi di un cliente o di un gruppo di clienti rispetto agli interessi di un altro cliente.

La stima del danno viene condotta secondo un apprezzamento di tipo economico, finanziario e reputazionale, nonché secondo un principio di tutela dell'integrità e del buon funzionamento del mercato.

Le valutazioni sono svolte dal Consiglio di Amministrazione o, qualora nominato, da un comitato a cui è affidato tale compito, e possono essere di tre tipi:

- 1) non rilevano alcun conflitto di interesse;
- 2) rilevano un conflitto di interesse ma il rischio può essere gestito mediante l'adozione di specifiche misure organizzative e di controllo;
- 3) rilevano un conflitto di interesse ed il rischio di danneggiare uno o più portatori di interesse è talmente elevato che rendono inopportuno l'erogazione del servizio.

Le fattispecie esposte al rischio di conflitti vengono segnalate dalla Funzione OVRC ("Organizzazione, Vigilanza, Risk, Compliance") e da tutti i portatori di interessi agli amministratori di Fundera o ai propri dipendenti/collaboratori.

Se il conflitto di interesse risulta comunque gestibile, il Fornitore può erogare il servizio adottando una o più misure di mitigazione del rischio, denominate "Presidi", che siano in grado di scongiurare o affievolire la contrapposizione di interessi.

I Presidi sono adottati per ridurre al minimo il rischio individuato e sono soggetti a monitoraggio costante al fine di valutarne l'effettiva capacità di raggiungere i risultati sperati.

4. **Presidi**

Il Fornitore adotta dei presidi definiti "generali", in quanto applicabili a tutte le fattispecie coinvolte, e hanno lo scopo di garantire l'equità dei servizi offerti nei confronti di offerenti, investitori ed altri portatori di interessi.

Tuttavia, in casi particolari, ovvero laddove possano emergere fattispecie che non risultano sufficientemente gestibili dai Presidi Generali, possono essere introdotte delle misure c.d. "presidi speciali" in grado di gestire al meglio i conflitti identificati.

Tali Presidi Speciali possono essere adottati in occasione di una o più operazioni, ad uno o più offerenti, verso uno o più investitori – identificati anche in gruppi - e possono avere un'efficacia limitata nel tempo.

Presidi Generali

- 4.1.a. Nel caso in cui sussista uno o più rapporti commerciali fra l'Offerente e (i) i soci del Fornitore, ovvero (ii) altre società nelle quali i soci o gli amministratori di Fundera rivestano cariche sociali, incarichi di consulenza ovvero partecipazioni societarie maggiori del 15%, la decisione di accettare la pubblicazione dell'Offerta sul Portale sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione del Fornitore, previa informativa da

parte del soggetto potenzialmente in conflitto di interessi su natura, termini, origine e portata di tale interesse e con astensione del voto da parte dello stesso.

Ove il Consiglio di Amministrazione ritenesse comunque di dare corso all'Offerta sul Portale, malgrado la sussistenza di un (ancorché potenziale) conflitto di interessi, esso dovrà adeguatamente motivare la decisione e indicare le cautele adottate per prevenire eventuali pregiudizi a danno della Società, dell'Offerente e degli Investitori. Tale decisione dovrà inoltre essere visibile (anche in forma sintetica) sulla pagina relativa all'Offerta dove insiste tale conflitto di interesse.

Nel caso in cui la società dovesse dotarsi di un Collegio Sindacale, la procedura che precede dovrà essere integrata con la richiesta di un parere consultivo preventivo al predetto organo, che dovrà rimanere allegato al verbale del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato in merito.

4.1.b. Il Fornitore non accetta e rifiuta categoricamente e prontamente l'erogazione del servizio, senza la necessità di ulteriori valutazioni di merito, per le Offerte dei potenziali Offerenti di seguito elencati:

- Il Fornitore stesso: Fundera Srl, le eventuali controllanti e/o controllate (cumulativamente "Il Gruppo") e più in generale qualsiasi soggetto partecipato da Fundera;
- partecipanti al capitale di Fundera Srl che detengono il 20% o più del capitale azionario o dei diritti di voto e al Gruppo;
- dirigenti o dipendenti di Fundera e del Gruppo;
- qualsiasi persona fisica o giuridica collegata agli azionisti, dirigenti o dipendenti di Gruppo da un legame di controllo quale definito all'art.4, par.1, punto 35, let.b della direttiva 2014/65/UE.

Si evidenzia che alla data di redazione della presente policy, Fundera è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Frigiolini & Partners Merchant Srl ma non possiede partecipazioni in alcuna società.

Il Fornitore, per garantire il grado di indipendenza ritenuto più appropriato, si riserva inoltre di adottare tale decisione anche al verificarsi di situazioni meno critiche, quale a titolo esemplificativo una partecipazione al capitale da parte dei soci anche inferiore al 20%, a seguito di opportuna valutazione nel merito caso per caso.

In questa ottica i controlli avvengono secondo l'iter di seguito descritto:

- (i) nella fase di acquisizione di un Offerente mediante:
 - a. l'attestazione da parte dello stesso di non avere alcun rapporto con soggetti rilevanti del Gruppo;
 - b. la verifica di dettaglio di quanto al punto (i) sub a, tramite controllo incrociato delle rispettive visure camerali e, per quanto attiene al Gruppo, con il registro dei soggetti rilevanti all'uopo istituito, a cura dell'Ufficio Operations;
- (ii) nelle more dell'attività di controllo posta in carico alla Funzione OVRC dedicata, la stessa effettua verifiche a campione sulle attività di cui al punto (i). La stessa, per tali attività, risponde direttamente al CdA o per delega di questi all'AD;
- (iii) ulteriori verifiche a campione in materia di conflitti di interesse, e specificatamente sulle attività di cui ai punti (i) e (ii) che precedono sono svolte autonomamente dalla Funzione OVRC di Gruppo, nell'ambito del proprio piano di verifiche annuali. Quest'ultima per queste attività risponde

direttamente al CdA della Capogruppo con facoltà di interfacciarsi anche con il CdA di Fundera o per delega di questi all'AD.

4.1.c. Con riferimento ai conflitti discendenti dalle attività e dai servizi accessori svolti da Fundera anche per il tramite della sua controllante, nell'ottica di gruppo già evidenziata al punto precedente, si riepilogano i principali punti di attenzione proceduralizzati:

- i. Fundera, in forza di un apposito contratto di *outsourcing* stipulato con la controllante F&P, gode di servizi erogati da quest'ultima. Le prestazioni prevalenti sono di carattere amministrativo, tecnologico, di servizio o ancillare. Fundera presidia in ogni tempo *in house* mediante propri dipendenti e collaboratori (e Amministratori) le attività core, assegnando alla funzione OVRC l'esercizio dei controlli preventivi di conformità e di valutazione dei rischi ed *ex post*, mediante verifiche periodiche di secondo livello sulla corretta esecuzione del citato contratto di *outsourcing* con la capogruppo ed i fornitori terzi nonché sulla gestione dei relativi conflitti ove noti.
- ii. È prevista la fattispecie in cui sia F&P a ricoprire il ruolo di advisor dell'Emittente e Fundera quello di collocatore sul portale. In tale contesto (che peraltro è del tutto analogo e dunque assorbente rispetto al caso di Offerenti che si rivolgono a Fundera per il collocamento pur se accompagnate da advisor terzi), Fundera tramite la propria autonoma organizzazione *in house*:
 1. contrattualizza sempre la propria prestazione con il potenziale Offerente prima di assumere l'incarico;
 2. effettua le medesime verifiche preliminari, nessuna esclusa, come previsto dalla normativa vigente e dalle procedure interne, non basandosi su elementi forniti da terzi;
 3. verifica che la documentazione eventualmente già predisposta dall'azienda (con o senza supporto esterno) possieda i livelli di compliance richiesti dalla normativa di tempo in tempo vigente e dalle procedure interne in ossequio alle previsioni del Regolamento 2020/1503/UE;
 4. non delega mai a terzi (Capogruppo inclusa) la verifica dei documenti-chiave relativi all'Offerta sul portale, tassativamente previsti dalla normativa;
 5. non pubblica le Offerte per le quali non siano state preventivamente effettuate *in house* tutte le verifiche previste dalla legge, dai regolamenti e dalle procedure interne.
- iii. in nessun caso può essere utilizzato per attività di supporto a Fundera (come **membro del Team di Supporto**) uno stesso soggetto che tratti o abbia trattato analoga disciplina o materia per conto di F&P quale collaboratore e/o dipendente di quest'ultima. Vale dunque il principio del cosiddetto *chinese wall* rigidamente adottato da Fundera a fronte del quale è in ogni tempo garantita la netta separazione fra le attività svolte dalla capogruppo e quelle svolte da Fundera. *Ad abundantiam* Fundera non potrà mai delegare a (o utilizzare) analisti di F&P per ottenere una valutazione (o un giudizio "preconfezionato" anche se con mera valenza interna) di carattere economico-finanziario-patrimoniale su un potenziale Emittente per il quale tale analista abbia istruito un dossier in ambito di F&P, poi trasferito a Fundera per il mero collocamento. Identico limite opera per qualunque soggetto, anche terzo rispetto alla capogruppo, che versi in tale condizione di conflitto anche solo potenzialmente.

Inoltre, con riferimento ai soggetti registrati sul portale Fundera in qualità di “investitori” che intrattengano anche rapporti d’affari con la controllante F&P, ai fini del conflitto di interessi anche solo potenziale si precisa che-tali soggetti nel momento in cui assumono lo status di “investitori” presso il portale Fundera, non godono di alcun privilegio rispetto a qualunque altro investitore, anche nel caso di adesione ad un’Offerta e ove abbiano concorso alla ricerca e selezione di una o più aziende-target divenute poi emittenti di strumenti finanziari tramite il portale Fundera, non ricevono in nessun caso retrocessioni di alcun genere da Fundera in relazione al collocamento sul Portale. La funzione OVRC effettua specifiche verifiche periodiche di conformità sull’attività svolta con (e da) tali soggetti nell’ambito del proprio piano delle verifiche annuali.

4.1.d. All’interno del Portale sono presenti a disposizione degli investitori rispettivamente:

- un Tab “Conflitto di interessi”, che riporta le esatte circostanze delle verifiche sulla presenza o meno di conflitti di interessi di cui ai punti (i) e (ii) che precedono;
- un Tab “Team” all’interno della quale vengono indicati i soggetti (PG e PF) che, qualora presenti, hanno assunto i ruoli di Collocatore, Advisor e Global coordinator, Società di Revisione contabile dell’Offerente, Service Agent.

4.2 Nel caso in cui il Fornitore di servizi di crowdfunding pubblicizzi le Offerte presenti sul proprio Portale mediante canali diversi dal Portale stesso (es. road show, web-marketing, ecc.), dovrà garantire all’Offerente:

- equità nel trattamento economico eventualmente applicato;
- parità di accesso ed utilizzo degli strumenti di promozione;
- equità nella promozione delle Offerte presenti sul Portale;

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile garantire a tutte le Offerenti le stesse condizioni, il primo Consiglio di Amministrazione di Fundera ne esamina le ragioni e valuta le possibili iniziative da promuovere per ristabilire i principi di equità e trasparenza richiesti dal regolamento e dal mercato.

4.2.1 Presidi Speciali

Tra i presidi speciali ricorre la fattispecie per la quale a nessun partecipante al capitale di Fundera, dirigente, dipendente o persona fisica o giuridica, collegata a tali azionisti, dirigenti e dipendenti da un legame di controllo quale definito all’art. 4, paragrafo 1, punto 35), lettera b) della direttiva 2014/65/UE, è permesso dare corso ad investimenti sulle offerte di crowdfunding promossi sulla piattaforma Fundera, pertanto non è consentito a tali soggetti di entrare nell’area “investing” del portale anche ove essi si siano registrati preventivamente e/o possiedano i requisiti soggettivi per investire.

Il presidio è posto in essere tramite specifiche misure informatiche nell’ambito del processo “wizard investitore”. Il processo incrocia i dati del potenziale investitore (nome/cognome/codice fiscale) con quelli presenti nel registro dei soggetti rilevanti, inibendo se del caso l’attività di “investing” a quel soggetto motivando con un messaggio circa tale esclusione.

5. **Informativa**

Qualora le procedure organizzative ed amministrative adottate per garantire e proteggere gli interessi degli Investitori non possano essere attuate o non vengano ritenute dal Fornitore sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, un'adeguata protezione degli interessi degli Investitori, il Fornitore, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta o prima di concludere l'Offerta, fornirà agli Investitori le informazioni relative alla situazione di conflitto di interessi in modo da fornire agli stessi gli elementi necessari per decidere se concludere o meno l'operazione che presenta tale situazione di conflitto.

6. **Rifiuto ad operare**

Qualora si ritenga di non poter in alcun modo gestire e controllare una situazione di conflitto di interesse, il Fornitore si riserva la possibilità di non prendere alcun incarico dall'Offerente.

7. **Revisione della politica di gestione dei conflitti di interesse**

Allo scopo di mantenere una policy efficace nella gestione dei conflitti, aggiornata nel tempo, al variare delle fattispecie di conflitto, ovvero di circostanze in grado di inficiare l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio agli Investitori, i contenuti del presente documento vengono sottoposti a revisione annuale.

Si fa inoltre presente che:

- il Fornitore appartiene ad un gruppo e, pertanto, la revisione della presente policy è condizionata dai legami partecipativi;
- il Fornitore viene remunerato dalle società Offerenti attraverso l'applicazione di una commissione pari ad una percentuale dell'ammontare raccolto tramite l'Offerta ed eventualmente dagli investitori in misura fissa o variabile a seconda delle tariffe di tempo in tempo applicate.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento UE 2020/1503, e s.m.i., relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, il Fornitore si adopera per evitare conflitti di interesse che incidano negativamente sugli interessi degli Investitori e degli Offerenti e verifica, preliminarmente e per ciascuna Offerta, l'inesistenza di interessi tra i soggetti che intervengono a diverso titolo nell'attività di predisposizione dell'Offerta (ad esempio: Offerente, consulenti, ecc.).

8. **Versione aggiornata della presente policy**

La presente Policy viene sottoposta a revisione annuale al precipuo scopo di mantenerla costantemente aggiornata ed efficace anche in relazione ad eventuali fattispecie che si venissero a verificare anche solo potenzialmente nel tempo (inesistenti alla data di redazione del presente documento) e che rendessero necessaria l'implementazione di ulteriori verifiche e/o rimedi per ovviare alle carenze riscontrate e precedentemente non considerate o non opportunamente gestite.

È soggetta ad approvazione o ratifica annuale da parte del CdA di Fundera ed è pubblicata sulla home page del proprio sito web www.fundera.it.